



Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. c

¹ L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento dell'ammontare totale per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- c. per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive provenienti da impianti nucleari conformemente all'articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 2003 (LENu)² per il decadimento (deposito di decadimento).

Art. 6 cpv. 1

¹ Oltre ai danni nucleari, l'importo di base comprende i costi delle perizie extragiudiziarie, le spese ripetibili del danneggiato e le spese per scemare il danno secondo l'articolo 38c della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione³.

Art. 7 titolo e cpv. 1 lett. a

Esclusione dalla copertura privata
(art. 9 cpv. 4 LRCN)

¹ Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5:

- a. i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili o insurrezioni.

¹ RS 732.441

² RS 732.1

³ RS 221.229.1

Art. 8 Premio della Confederazione per gli impianti nucleari
(art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo del premio della Confederazione che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato nell'allegato.

² La determinazione del premio della Confederazione per l'anno successivo è effettuata dall'UFE al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

³ Il premio della Confederazione per un impianto nucleare è calcolato pro rata temporis secondo il capoverso 1 se:

- a. l'impianto nucleare secondo l'articolo 1 lettera a viene messo fuori esercizio definitivamente (impianto nucleare in fase di disattivazione);
- b. l'impianto nucleare in fase di disattivazione non presenta più elementi di combustibile e quindi ad esso si applica un importo di copertura ridotto secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis}.

⁴ Il premio della Confederazione di cui al capoverso 3 è fissato prima della rispettiva data di riferimento.

Art. 9 Premio della Confederazione per i trasporti di sostanze nucleari
(art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo del premio della Confederazione per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato nell'allegato.

² La determinazione provvisoria del premio della Confederazione per l'anno successivo è effettuata dall'UFE al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

³ La determinazione provvisoria è effettuata sulla base dei trasporti pianificati per l'anno successivo.

⁴ Al termine dell'esercizio annuale, l'UFE calcola i premi della Confederazione definitivi sulla base dei trasporti realmente effettuati nell'esercizio annuale. La determinazione definitiva del premio della Confederazione è effettuata al più tardi entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai premi della Confederazione fissati ai sensi del capoverso 2 sono rimborsate o riscosse successivamente.

Art. 10 Obbligo di notifica

¹ Gli esercenti di impianti nucleari devono comprovare annualmente l'adempimento del loro obbligo di copertura ai sensi dell'articolo 9 LRCN.

² Per gli impianti nucleari, essi presentano all'UFE la necessaria prova che dispongono di un'assicurazione per l'anno successivo al più tardi entro il 15 dicembre.

³ Per i trasporti di sostanze nucleari, essi presentano all'UFE le necessarie prove che dispongono di un'assicurazione per i trasporti da loro pianificati per l'anno successivo al più tardi entro il 15 dicembre e notificano inoltre all'UFE:

- a. al più tardi entro il 31 gennaio il numero di trasporti effettuati nell'esercizio annuale trascorso;
- b. al più tardi entro il 15 gennaio il numero di trasporti pianificati per l'anno successivo.

⁴ Nella notifica di cui al capoverso 3 devono essere indicate separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3.

Art. 11 Valuta e scadenza del premio della Confederazione

¹ L'UFE riscuote il premio della Confederazione in franchi svizzeri. La conversione da euro a franchi svizzeri avviene in base al cambio medio annuo degli ultimi dodici mesi. Il cambio medio annuo è calcolato sulla base dei corsi medi mensili pubblicati dalla Banca nazionale svizzera.

² Il premio della Confederazione è pagabile 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Art. 17 cpv. 1 lett. a

¹ Vengono accreditati al Fondo:

- a. i premi della Confederazione versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9);

Titolo dopo l'art. 19

Sezione 6: Provvedimenti per assicurare le prove

(art. 20 LRCN)

Art. 19a

¹ Quando si verifica un incidente nucleare di una certa gravità, il DATEC ordina un'indagine.

² Mediante diffida pubblica invita tutte le persone che hanno subito un danno nucleare, o che potrebbero averlo subito, a notificarlo. Il DATEC fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la notifica.

³ La diffida pubblica deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- a. il termine di notifica;
- b. il servizio o i servizi a cui presentare la notifica;

- c. i dati da notificare, quali la data e il luogo del danno;
- d. l'indicazione della possibilità di effettuare una notifica anche dopo la scadenza del termine, senza che eventuali pretese di risarcimento si estinguano, compresa l'indicazione che una notifica a posteriori può rendere più difficoltoso fornire la prova di un nesso causale tra il danno e l'evento nucleare.

⁴ Si è in presenza di un incidente nucleare di una certa gravità quando, al di fuori dall'area di un impianto nucleare, è fuoriuscita radioattività in una quantità tale da costituire un pericolo per la popolazione o per l'ambiente.

⁵ Si presume che si tratti di un incidente nucleare di una certa gravità quando la Centrale nazionale d'allarme dispone l'allarme ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione⁴.

L'ex titolo della sezione 6 diventa il titolo della sezione 7

Art. 22a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18.11.2026

¹ La determinazione dei premi della Confederazione di cui agli articoli 8 e 9 per l'anno 2027 è effettuata dall'UFE al più tardi entro il 28 febbraio 2027.

² I fornitori della copertura privata notificano all'UFE entro il 31 gennaio 2027 i premi riscossi per la copertura privata ai sensi della LRCN concernenti i trasporti effettuati nel 2026.

³ L'UFE ricalcola i premi della Confederazione ai sensi degli articoli 8 e 9 per gli anni di tassazione 2023–2026 utilizzando la nuova formula di calcolo. Se dal nuovo calcolo risultano importi inferiori rispetto a quelli calcolati con il metodo precedente, la differenza viene rimborsata senza interessi.

II

¹ Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 1–3 sono abrogati.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁴ RS 520.12

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

Calcolo del premio della Confederazione per gli impianti nucleari e i trasporti di sostanze nucleari

I premi della Confederazione per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti nucleari o dai trasporti di sostanze nucleari sono calcolati con la seguente formula:

$$P = \sum_{u,a} \lambda_{ua} \cdot \mathbb{E}[Y_{ua}] + \rho \cdot \sqrt{\sum_u \left(\sum_a \sqrt{\lambda_{ua} \cdot \mathbb{E}[Y_{ua}^2]} \right)^2}$$

dove:

P	=	premio annuale della Confederazione
u	=	cause del danno
a	=	tipi di danno
λ	=	intensità di Poisson per tariffa
\mathbb{E}	=	valore atteso
Y	=	danno assicurato
ρ	=	supplemento di rischio, pari al 25 per cento della deviazione standard

[Ai premi della Confederazione così calcolati vanno aggiunti il dieci per cento dell'importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio e il dieci per cento per le spese per la liquidazione dei danni.]